

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. VI}
_{N. 1}

MESSAGGIO ALLE CAMERE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE

TRASMESSO ALLA PRESIDENZA, IL 15 APRILE 1949

SUL

DISEGNO DI LEGGE

**AUMENTO DEI SOPRASSOLDI SPETTANTI AL PERSONALE MILITARE
ADIBITO AGLI STABILIMENTI DI LAVORO**

(CAMERA N. 196, SENATO N. 206)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(PACCIARDI)

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (COMMISSIONE V)

il 16 dicembre 1948

E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (COMMISSIONE IV)

il 16 marzo 1949

ONOREVOLI MEMBRI DEL PARLAMENTO,

mi è stata presentata per la promulgazione la legge concernente l'aumento dei soprassoldi spettanti al personale militare adibito agli stabilimenti di lavoro, approvata dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei Deputati il 16 dicembre 1948 e dalla IV Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica il 16 marzo 1949.

L'articolo unico di tale legge, dopo avere col primo comma aumentato i soprassoldi nella misura del trecento per cento rispetto a quella prevista dalle norme vigenti, col secondo comma così dispone: « Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

Sembra che in tale guisa non si ottemperi al precetto dell'ultimo comma dell'articolo 84 della Costituzione, in quanto pur venendo autorizzata una maggiore spesa, non si indicano i mezzi per farvi fronte.

Questa considerazione mi induce ad invitare le Camere ad una nuova deliberazione, a norma dell'articolo 74 della Costituzione.

Roma, addì 9 aprile 1949

LUIGI EINAUDI

RANDOLFO PACCIARDI

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLE CAMERE

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I soprassoldi per il personale militare addetto agli stabilimenti di lavoro previsti dagli articoli 260, 1° e 2° comma, e 263, 1° comma, del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, quali risultano dal decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 670, sono aumentati nella misura del 300 per cento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le viariazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.